



ORD. N. 01/2026

Vedi lato

Titolo 9 - Classe 2

OGGETTO: Regolamentazione della sosta e circolazione dei veicoli sul territorio comunale di Settala in occasione dell'esecuzione di lavori stradali, cantieri e similari, per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di modesta entità, ovvero manifestazioni socioculturali, effettuati da parte del Comune di Settala e/o ditte appaltatrici ovvero eseguiti dal concessionario del servizio o dai privati, che si concludono nel periodo massimo di quindici giorni di calendario – anno 2026

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che pervengono numerose richieste, da parte di Cittadini, Associazioni, Imprese ed Enti pubblici e privati, tese ad ottenere l'emanazione di provvedimenti viabilistici necessari durante l'effettuazione di lavori di scavi e manutenzione dei manti stradali, manutenzione segnaletica stradale, traslochi, manifestazioni ed occupazioni del suolo pubblico di svariata natura;

APPURATO che, di norma, risultano urgenti e indifferibili i lavori stradali lungo le vie cittadine aperte al pubblico transito di veicoli, i quali si esauriscono in tempi più o meno brevi ma di difficile programmazione, perché fortemente condizionati dagli eventi atmosferici ed inoltre, spesso, la loro esecuzione presuppone una modifica dell'organizzazione viabilistica che deve essere disciplinata per garantire la sicurezza dei lavori, delle persone e l'integrità delle cose;

RITENUTO opportuno adottare un provvedimento generale che disciplini la viabilità di tutto il territorio del Comune di Settala dalla data di adozione della presente e fino al 31 dicembre 2026, in occasione dell'effettuazione dei suddetti lavori, manifestazioni ed occupazioni del suolo pubblico, al fine di evadere tempestivamente le richieste assunte al Protocollo Generale;

CONSIDERATO che i provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale, adottati al fine di consentire tali attività, hanno carattere provvisorio e richiedono prevalentemente l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, la sospensione momentanea della circolazione stradale, oppure la circolazione del traffico a senso unico alternato di marcia, qualora la larghezza della carreggiata si restringa al di sotto dei 5,50 metri;

DATO ATTO che l'articolo 38 comma 3 del Codice della Strada consente la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e di necessità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada;

ATTESO che il compito di installare la prescritta idonea segnaletica e di mantenerla in efficienza, per tutta la durata della vigenza del provvedimento, è in capo alla parte richiedente, ovvero al Comune di Settala – Ufficio Tecnico - qualora si tratti di lavori in cui lo stesso Comune è il committente;

VISTO il D. Lgs. 30/04/92 n. 285, recante il testo del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni ed il D.P.R. 16/12/92 n. 495, recante l'approvazione del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

ESAMINATO il D.M. 12/12/2011 che individua le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di reti stradali interessati dai lavori, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 15/03/2011 n. 35, il quale

rinvia alle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al D.M. 10 luglio 2002 e il D.M. 04/03/2013, nonché al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, nonché per garantire il regolare svolgimento delle operazioni sulle strade comunali, di dover disciplinare la circolazione stradale delle zone interessate, così come indicato nel dispositivo della presente Ordinanza;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 e l'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore o di Servizio;

RAVVISATA la propria competenza in forza del Decreto Sindacale prot. 5876 del 31/03/2025;

ORDINA

1. Dal 4 gennaio e fino al 31 dicembre 2026 per le finalità in premessa indicate, che il responsabile dei lavori, ovvero l'organizzatore della manifestazione, ovvero il Comune di Settala nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico "qualora committente", adotti tutte le opportune modifiche alla circolazione viabilistica in occasione di lavori di scavo e manutenzione del manto stradale, manutenzione della segnaletica stradale, traslochi, manifestazioni ed occupazioni del suolo pubblico di svariata natura, purché regolarmente autorizzati in Settala, al fine di garantire l'esecuzione degli stessi in sicurezza, ovvero per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, mediante l'istituzione dei seguenti provvedimenti nel merito necessari:
 - ✓ **Sospensione della circolazione viabilistica** (fig. II.46) nell'area interessata dai lavori - manifestazione, eccetto autorizzati (secondo le generali disposizioni del Codice della Strada);
 - ✓ **Divieto di sosta** (fig. II.74) con rimozione forzata (pannello integrativo modello II.6/m), ambo i lati, a tutti i veicoli, eccetto autorizzati;
 - ✓ **Restringimento della carreggiata** (fig. II.384-385-386) e passaggio obbligatorio destra o sinistra (figg. II.82 a-b) a tale scopo ricorrente;
 - ✓ **Limitazione della velocità oraria pari a 30 km/h** (fig. II.50) e **divieto di sorpasso** (fig. II.48);
 - ✓ **Senso unico alternato** "a vista" – "con semaforo" – "con Movieri" - secondo le disposizioni di cui all'art. 42 del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada - qualora la larghezza della carreggiata si restringe al di sotto dei 5,50 metri, attuato con specifica segnaletica verticale di dare precedenza nei sensi unici alternati (fig. II.41) e diritto di precedenza nei sensi unici alternati (fig. II.43) posizionata a cura del richiedente, al fine di agevolare il deflusso veicolare dalle aree interessate dai lavori.
 - ✓ **ogni altro provvedimento od accorgimento adottato per la sicurezza della circolazione;**
2. L'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso, ricordando che il compito di installare la prescritta idonea segnaletica e di mantenerla in efficienza, per tutta la durata della vigenza del provvedimento, è in capo alla parte richiedente, ovvero al Comune di Settala – Ufficio Tecnico, qualora trattasi di lavori in cui lo stesso Comune è il committente;
3. Gli altri provvedimenti in materia di disciplina della circolazione in palese contrasto al disposto della presente Ordinanza sono da ritenersi temporaneamente abrogati;
4. **I già menzionati lavori o manifestazione dovranno avere una durata non superiore ai 15 (quindici) giorni di calendario e dovranno essere stati preventivamente autorizzati dai competenti organi.**

DISPONE

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio online del sito istituzionale, al fine di darne adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge, la consegna a seguito di istanza al richiedente, ed altresì all'Ufficio Tecnico Comunale di Settala per l'apposizione della segnaletica stradale prescritta ed inoltre per l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari.

A V V E R T E

- **Il richiedente e/o concessionario dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio Polizia Locale la presunta data di inizio dei lavori o manifestazione, le modalità e la tempistica relativa ai lavori da eseguire;**
- La presente verrà consegnata alla parte interessata che avrà l'obbligo di realizzare a propria cura e spese la segnaletica temporanea necessaria al fine di rendere esecutive le prescrizioni previste dal presente provvedimento che verranno impartite dalla Polizia Locale in occasione di ciascuna istanza (**nel caso del divieto di sosta la segnaletica dovrà esser posta almeno 48 ore prima dell'inizio di validità dello stesso**).
- Tutta la segnaletica prevista nella presente Ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (articolo 21 del Codice della Strada e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002), dal D.M. 04/03/2013, nonché dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
- La parte interessata dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza ed a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. Al termine dei lavori, dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco.
- Qualora necessiti occupare spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili, sarà cura della parte interessata provvedere alla creazione temporanea di identici spazi di sosta nelle immediate vicinanze, da utilizzare per le medesime finalità.
- **Qualora dovesse essere indispensabile spostare o sopprimere temporaneamente una fermata dedicata al trasporto pubblico, dovrà esser richiesta l'emanazione di un apposito provvedimento.**
- **Il presente provvedimento non sarà efficace e non produrrà effetti in ordine ad occupazioni di qualsiasi genere che avverranno nella giornata e nella via interessata dal mercato settimanale.**
- In caso di sopravvenute esigenze viabilistiche, in caso di intralcio alla circolazione o in mancanza di sicurezza stradale, la Polizia Locale provvederà a far sospendere i lavori o manifestazione e a ripristinare la consueta disciplina viabilistica.
- In ogni caso le occupazioni di suolo in questione non dovranno ostacolare in alcun modo il transito dei mezzi di soccorso, che dovrà in ogni caso essere garantito.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia l'interesse potrà entro 60 giorni ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, in applicazione del D. Lgs n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

In relazione al disposto dell'articolo 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione del provvedimento in questione, potrà essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti secondo la procedura prevista dall' articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è la Responsabile del Settore Polizia Locale Comm. Capo Paola SARACENO

Per le violazioni alla presente, trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

La Responsabile del Settore Polizia Locale
Comm. Capo Paola SARACENO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate